

**STATUTO  
della  
Camera di Commercio  
della Maremma e del Tirreno**

**Approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 26 gennaio 2017**

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Natura

Art. 2 – Sede, sigillo e logo

Art. 3 - Compiti e funzioni

Art. 4 – Principi ispiratori dell’attività

Art. 5 – Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 6 – Relazioni con il sistema camerale

### **TITOLO II - ORGANI**

#### **CAPO I – GLI ORGANI**

Art. 7 – Gli organi camerali

#### **CAPO II – IL CONSIGLIO**

Art. 8 – Composizione e durata

Art. 9 – Competenze e funzioni del Consiglio camerale

Art.10 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 11 – Cessazione dalla carica di consigliere

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio camerale

#### **CAPO III – LA GIUNTA**

Art. 13 – Natura, composizione e durata

Art. 14 – Funzioni della Giunta camerale

Art. 15 – Modalità di elezione della Giunta camerale

Art. 16 - Funzionamento della Giunta camerale

Art. 17 - Componenti della Giunta camerale

#### **CAPO IV – IL PRESIDENTE**

Art. 18 – Il Presidente della Camera di Commercio

Art. 19 – Il Vicepresidente della Camera di Commercio

#### **CAPO V – CONTINUITA' AMMINISTRATIVA**

Art. 20- Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio – Mozione di sfiducia

Art. 21 – Obbligo di astensione

#### **CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori dei conti - composizione

Art. 23 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 24 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

### **TITOLO III – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE**

Art. 25 - Ordinamento della Camera di Commercio

Art. 26 – Il Segretario Generale

Art. 27 – La dirigenza

Art. 28 – Assetto organizzativo

Art.29 – Il personale

Art. 30 – Forme di valutazione

Art.31 - Organismo indipendente di valutazione della performance

### **TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO**

#### **CAPO I – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA**

Art. 32 – Partecipazioni

Art. 33 – Osservatori e moduli negoziali

#### **CAPO II – LE AZIENDE SPECIALI**

Art. 34 – Aziende speciali

#### **CAPO III – ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art.35 – Consulta dei liberi professionisti

Art.36 – Istituti di partecipazione – Comitati consultivi

Art. 37 – Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

## **TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

Art.38 – Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

## **TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 39 – Pubblicità ed entrata in vigore

Art. 40– Revisione dello Statuto

Art. 41 – Norma transitoria

All. 1): Sigillo e logo della Camera di Commercio

All. 2): Composizione del Consiglio della Camera di Commercio

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Natura**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno (di seguito denominata anche “Camera di Commercio”), è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge, nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
2. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nasce dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Livorno e di Grosseto per effetto del D.M. 6 agosto 2015 ed ha come finalità quella di promuovere tutte le imprese ed i rispettivi territori di origine che ne compongono la circoscrizione di competenza.

#### **Articolo 2**

##### **Sede, sigillo e logo**

1. La Camera di Commercio ha sede legale a Livorno e sede secondaria a Grosseto. L’istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza è diretta ad assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio.
2. Il sigillo e il logo della Camera di Commercio sono descritti nell’allegato 1 al presente statuto.
3. La modifica del logo non costituisce modifica dello Statuto e ne farà comunque parte integrante come allegato.

#### **Articolo 3**

##### **Compiti e funzioni**

1. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e le altre previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell’Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
3. Le Camere di Commercio e le loro Unioni possono formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

#### **Articolo 4**

##### **Principi ispiratori dell’attività**

1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, semplificazione e integrità.
2. Si conforma ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio, inoltre, ispira la propria attività ai principi della libera iniziativa

economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro; tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate attraverso le proprie libere associazioni.

4. L'attività si conforma altresì al rispetto del principio di trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall'Ente camerale, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, quale condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. A tali fini la Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione anche mediante l'istituzione dell'ufficio delle relazioni con il pubblico e garantisce la pubblicità degli atti tramite il sito web camerale sulla base della normativa vigente in materia.

5. La Camera di Commercio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

## **Articolo 5**

### **Autonomia statutaria e regolamentare**

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto camerale stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni e nei casi previsti dallo Statuto.
4. I regolamenti sono adottati con deliberazione del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

## **Articolo 6**

### **Relazioni con il sistema camerale**

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.

2. La Camera di Commercio può associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile e secondo la normativa vigente, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero delle altre funzioni previste dall'ordinamento per le quali si richiede una gestione a livello di rete.

**TITOLO II**  
**ORGANI**  
**CAPO I**  
**GLI ORGANI**

**Articolo 7**  
**Gli organi camerali**

1. Sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

**Capo II**  
**IL CONSIGLIO**

**Articolo 8**  
**Composizione e durata**

1. Il Consiglio è composto da un numero di membri determinato e ripartito secondo la normativa vigente. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio è riportata nell'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Statuto. La modifica dell'allegato non costituisce modifica dello Statuto.

2. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, individuate sulla base della normativa vigente.

3. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al precedente comma 2 avvengono in rapporto alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento, sulla base degli indicatori previsti dalla normativa vigente.

4. Del Consiglio fanno inoltre parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.

5. Le organizzazioni imprenditoriali o loro apparentamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di sesso diverso da quello degli altri con arrotondamento all'unità inferiore.

6. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

7. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

8. Lo scioglimento del Consiglio camerale si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

## **Articolo 9**

### **Competenze e funzioni del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a) predispone e approva lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
- d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio con i relativi allegati e la relazione sulla performance sulla base della proposta della Giunta;
- e) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
- f) può istituire gruppi di lavoro temporanei su specifici argomenti;
- g) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
- g) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio;
- h) adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.

5. Nel caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il collegio uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino a un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza.

## **Art.10**

### **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.

2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto;
- b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte; in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;



d) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità.

## **Articolo 11**

### **Cessazione dalla carica di consigliere**

1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte.

2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

3. I consiglieri decadono dalla carica:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge;
- c) quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre riunioni consecutive.

4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di morte o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.

5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

6. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

## **Articolo 12**

### **Funzionamento del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre in via straordinaria quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri in carica, con l'indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.

3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale di Livorno oppure presso quella secondaria di Grosseto. E' possibile il collegamento dalle sedi in videoconferenza ove previamente autorizzato dal Presidente, salvo i casi nei quali sia previsto, per legge, Statuto o regolamento, lo scrutinio segreto.

4. Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.

5. Le riunioni sono convocate mediante avviso inoltrato per posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno 7 giorni prima della riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. Per ragioni di urgenza il consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno 3 giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.

7. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero

di consiglieri pari alla maggioranza prevista per detta elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto. 9. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Lo scrutinio segreto si adotta per le deliberazioni concernenti persone o quando lo richieda almeno la maggioranza dei presenti.

10. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

11. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto o per acclamazione; l'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti avviene a scrutinio palese.

12. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale.

13. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera o delle aziende speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale possono essere disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dal Consiglio stesso.

### **CAPO III LA GIUNTA**

#### **Articolo 13**

##### **Natura, composizione e durata**

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.

2. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a un terzo dei membri del Consiglio; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti in carica.

3. È comunque garantita nella Giunta la presenza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

#### **Art.14**

##### **Funzioni della Giunta camerale**

1. La Giunta camerale:

a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente;

- b) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
  - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
  - d) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
  - e) definisce, nell'ambito del preventivo economico, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il Budget direzionale; approva inoltre il piano triennale sulla performance;
  - f) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
  - g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
  - h) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
  - i) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
  - j) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
  - k) formula – sentito il Consiglio camerale o su proposta di questo – pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alle Province, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
  - l) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
  - m) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed alle aziende speciali;
  - n) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di vice Segretario Generale vicario;
  - o) nomina, revoca o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
  - p) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, il piano triennale del fabbisogno del personale e determina le diverse aree dirigenziali, disciplinandone l'ordinamento generale;
  - q) delibera ed approva le transazioni sulle cause pendenti;
  - r) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali.
2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

## **Articolo 15**

### **Modalità di elezione della Giunta camerale**

1. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
3. In caso di parità di voti, il Presidente procede ad una nuova votazione e dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
4. Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3.
5. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso la previsione che, una volta assicurata la rappresentanza dei settori obbligatori, entri a far parte della Giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai candidati dello stesso genere, qualora non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

## **Articolo 16**

### **Funzionamento della Giunta camerale**

1. Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
2. La Giunta si riunisce presso la sede legale di Livorno o quella secondaria di Grosseto. E' possibile il collegamento dalle sedi in videoconferenza ove previamente autorizzato dal Presidente, salvo i casi nei quali sia previsto, per legge, Statuto o regolamento, lo scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, inoltrato per posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno 5 giorni prima della seduta della Giunta; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
5. La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine. In via straordinaria può essere convocata quando lo richiedano almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
6. La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno 2 giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 4. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
9. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta camerale possono essere disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, da un regolamento interno approvato dalla Giunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Articolo 17**

#### **Componenti della Giunta camerale**

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.
2. I componenti della Giunta rappresentano e perseguono gli interessi dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

### **CAPO IV**

#### **IL PRESIDENTE**

### **Articolo 18**

#### **Il Presidente della Camera di Commercio**

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.

### **Articolo 19**

#### **Il Vicepresidente della Camera di Commercio**

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta, a maggioranza dei presenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

### **CAPO V**

#### **CONTINUITA' AMMINISTRATIVA**

## **Articolo 20**

### **Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio – Mozione di sfiducia**

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. La perdita della carica di consigliere determina automaticamente la cessazione dalla carica di Presidente e di membro di Giunta.
3. Le cause di decadenza del Presidente e dei componenti della Giunta Camerale sono stabilite dalla legge; la decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le dimissioni dalla carica di membro della Giunta camerale sono formalizzate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
5. La cessazione dalla carica di membro della Giunta camerale è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che, nella medesima seduta, provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza dei presenti.
6. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza di essa e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
7. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.
8. In caso di decadenza della Giunta camerale, quest'ultima rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
9. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono formalizzate per iscritto al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
10. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare comunque vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre 60 giorni dalla data di inizio della vacanza.
11. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
  - a) per gravi e persistenti violazioni, giudizialmente accertate, di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio;
  - b) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio, giudizialmente accertati.
12. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri e può contenere altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
13. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa riunione si procede all'elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La giunta camerale rimane tuttavia in carica fino all'elezione della nuova Giunta.
14. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta deve essere motivata.

## **Articolo 21**

### **Obbligo di astensione**

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di



allontanarsi dalla sala delle sedute.

2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario o da un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

## **CAPO VI**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Articolo 22**

##### **Il Collegio dei Revisori dei conti– composizione**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di componente di un singolo componente ovvero in caso mancata designazione, si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Camerale, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, tanto per i membri effettivi quanto per i supplenti.
5. I principi di cui ai comma 3 e 4 si applicano anche al Collegio dei revisori delle aziende speciali.

#### **Articolo 23**

##### **Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio è convocato dal suo Presidente per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.

#### **Articolo 24**

##### **Competenze del Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta; redige una relazione al preventivo annuale ed alle sue variazioni; collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti la contrazione di mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie; riferisce al Presidente – che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio – sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Qualora essi procedano individualmente, gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del

Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

4. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

### **TITOLO III**

### **ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 25**

#### **Ordinamento della Camera di Commercio**

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

2. La Camera di Commercio disciplina con appositi provvedimenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, economicità, flessibilità, garanzia di imparzialità, di trasparenza dell'azione amministrativa, autonomia, sussidiarietà, professionalità, responsabilità, pari opportunità tra uomini e donne, e distinzione tra indirizzo e controllo e attuazione e gestione dell'azione.

#### **Articolo 26**

#### **Il Segretario Generale**

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività. In particolare:

- a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- b) nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
- c) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- d) ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
- e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;
- f) adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;



- h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
  - i) richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - j) svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
  - k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
  - l) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerali;
  - m) se delegato dal Presidente, rappresenta la Camera di Commercio in giudizio e conferisce procura ai difensori;
  - n) in ogni caso, in qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, assume le determinazioni inerenti l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime proposte alla Giunta con riferimento alle transazioni sulle cause pendenti.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.
3. La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **Articolo 27**

### **La dirigenza**

1. Ai dirigenti, nell'ambito dell'area cui sono preposti, spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti esercitano inoltre le funzioni previste dalla normativa pro tempore vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti.

## **Articolo 28**

### **Assetto organizzativo**

1. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura.
2. La struttura organizzativa opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

## **Articolo 29**

### **Il personale**

1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta con cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

### **Articolo 30**

#### **Forme di valutazione**

La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

### **Articolo 31**

#### **Organismo indipendente di valutazione della performance**

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti previsti dalla legge e nominati, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.

3. Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio al ciclo della performance ed al sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente, oltre ad atti di validazione dei relativi documenti, con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Verifica, inoltre, che l'Amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale.

## **TITOLO IV**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO**

#### **CAPO I**

##### **STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA**

### **Articolo 32**

#### **Partecipazioni**

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni della normativa pro tempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. La Camera di Commercio non può, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

3. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, la Camera assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

4. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso enti, società o altri organismi devono tener informata la Giunta, inviando relazioni sull'andamento, con cadenza semestrale. Qualora richiesto, essi inoltre redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

5. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.

### **Articolo 33**

#### **Osservatori e moduli negoziali**

1. La Camera di Commercio istituisce Osservatori su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza che richiedono un'analisi permanente delle situazioni e dei problemi, nonché valutazioni e proposte ai vari livelli politici e istituzionali.

Gli Osservatori sono organismi informali con funzioni di monitoraggio e proposta, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.

2. La Camera di Commercio promuove e partecipa a moduli negoziali e conferenze di servizi per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.

3. La Camera di Commercio in tutte le procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali, adotta metodi di ampia consultazione onde favorire l'emergere di soluzioni concordate e non conflittuali.

## **CAPO II**

### **LE AZIENDE SPECIALI**

### **Articolo 34**

#### **Aziende Speciali**

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.

2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia

regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

3. Per la realizzazione delle attività, nel rispetto comunque delle normative vigenti, le Aziende Speciali possono operare direttamente o stipulando accordi e convenzioni di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati di comprovate professionalità, competenze ed esperienze professionali nei singoli settori di intervento, fermo restando che rimanga in capo all'azienda stessa l'attività prevalente.

4. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.

5. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta Camerale.

6. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

7. Gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

### **CAPO III**

#### **ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **Articolo 35**

###### **Consulta dei liberi professionisti**

1. È istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico-economico, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse a farne parte, con le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo comma 6.

3. La Consulta è nominata dalla Giunta ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

##### **Articolo 36**

###### **Istituti di partecipazione – Comitati consultivi**

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza

camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta camerale.

2. Il Consiglio Camerale, nel suo ruolo di recettore delle esigenze dei settori economici del territorio di competenza, può costituire Comitati consultivi in particolari materie di interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. Nell'ambito di tali Comitati possono essere svolte attività sia programmatiche che istruttorie, relativamente alle competenze assegnate, ovvero attività consultive di supporto comunque non vincolanti nei confronti degli organi camerali.

3. La composizione ed il funzionamento dei singoli Comitati sono disciplinati dalla Giunta Camerale con specifico provvedimento.

4. Le associazioni rappresentative delle categorie economiche che abbiano uno specifico e comprovato interesse nel settore di riferimento del Comitato saranno chiamate a partecipare ai Comitati consultivi.

### **Articolo 37**

#### **Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica**

1. La Giunta Camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che svolge, in particolare, l'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura ai sensi della normativa vigente.

2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta Camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

## **TITOLO V**

### **ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

### **Articolo 38**

#### **Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio**

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento secondo le norme vigenti; essa è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde dei requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

## **TITOLO VII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 39**

#### **Pubblicità ed entrata in vigore**

1. Lo statuto ed i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito web della Camera di commercio.

2. Copia dello statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on line.

### **Articolo 40**

### **Revisione dello statuto**

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta camerale o da almeno un terzo dei consiglieri.

### **Articolo 41**

#### **Norma transitoria**

1. Le disposizioni relative alla composizione del Consiglio e della Giunta e alle relative modalità di costituzione, nonché quelle riguardanti il funzionamento della Giunta, contenute nel D.Lgs. 25 novembre 2016, n.219, di attuazione della delega di cui all'art.10 della L. 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, troveranno prima applicazione in occasione del rinnovo degli organi successivo all'approvazione del presente statuto.
2. Anche anteriormente al primo rinnovo successivo del Consiglio, potranno applicarsi i criteri individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'art.12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal citato D.Lgs. n.219/2016, al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.